Comune di
Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia - Regione Calabria

ORDINANZA N. 17 DEL 26/06/2019

OGGETTO: Misure sanzionatorie per le deiezioni canine in luoghi di pubblico transito e non corretta detenzione dei cani.

IL SINDACO

Premesso che:

- il proprietario di un cane, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni e/o delle lesioni a persone, animali e/o cose provocate dall'animale stesso;
- chiunque a qualsiasi titolo accetti di tenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;
- il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, portici, piazze, zone verdi, zone attrezzate per bambini, ecc.), a causa dell'incuria dei proprietari/conduttori di cani, viene frequentemente insudiciato dagli escrementi degli animali, con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali bambini, ipovedenti e anziani, pregiudicando il pubblico decoro;

Preso atto che la mancata rimozione delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico, in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, nelle aiuole e nei luoghi destinati alla ricreazione e allo svago, oltre a costituire atto di inciviltà, può comportare rischi per la salute della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più esposte (es. i bambini);

Dato atto che effettivamente esiste un disagio lamentato da numerosi cittadini determinato, da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che degli stessi animali;

Considerato che i luoghi pubblici ed aperti al pubblico devono essere sempre mantenuti puliti;

Considerata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente, la pulizia e l'igiene di tutti i luoghi del paese aperti al pubblico ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;

Accertato che il comportamento scorretto di alcuni proprietari di cani, oltre che lesivo del decoro e della pulizia del territorio comunale, è causa di disagio per i cittadini per l'evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento;

Ravvisata la necessità di dover garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano anche sanzionando la mancata dotazione, da parte del proprietario e/o conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta di deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

Vista la Legge n. 281/91 e s.m.i. "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";

Vista la L.R. n. 41/90 e s.m.i. "Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali";

Visti gli art. 672 C.P. (omessa custodia e malgoverno di animali) e 727 C.P. (abbandono di animali);

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013 e s.m.i. (prorogata con Ordinanza 25 giugno 2018) concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con particolare riferimento agli articoli 7bis, 50 e 54;

ORDINA

A tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione:

a) di provvedere con immediatezza alla raccolta degli escrementi prodotti dai cani su area pubblica o di uso pubblico nell'intero territorio comunale, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi, e a depositarli, con idonei involucri o sacchetti chiusi nei più vicini cestini stradali per la raccolta dei rifiuti;
b) di essere sempre forniti, nei casi di accompagnamento dei propri animali in aree pubbliche o di uso pubblico, di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai loro animali, quali sacchetti di carta e/o altre attrezzature necessarie;
c) di utilizzare il guinzaglio ad una misura non superiore a m. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le eventuali specifiche aree destinate ed individuate sul territorio comunale;
d) di portare con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone, animali o su richiesta degli agenti di Polizia locale o di altre forze di polizia;
e) di adeguare eventualmente le recinzioni di pertinenza in modo tale da impedire che l'animale possa scavalcarla ovvero superarla con la testa e/o introdurvi le fauci verso l'esterno al fine di evitare la fuga o di arrecare danno a terzi;
f) di provvedere a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi per i cani inseriti nel registro dei cani dichiarati a rischio di elevata aggressività;
g) l'obbligo di disporre i finestrini, in caso di sosta di autoveicolo, in modo tale da permettere una opportuna ventilazione all'interno, evitando al tempo stesso che l'animale possa fuoriuscire con la testa;
h) di non lasciare libere e condurre in luoghi frequentati dal pubblico, cagne nel periodo del calore;
i) di non tenere, condurre o lasciare entrare cani e gatti ed altri animali d'affezione nei luoghi destinati all'esercizio del culto, nei cimiteri, nei laboratori per la produzione e lavorazione degli alimenti, nei depositi di generi alimentari, nei parchi-gioco dei giardini pubblici, negli impianti sportivi e negli istituti e scuole di ogni ordine e grado se non diversamente autorizzati;
j) di non lasciare in nessuna occasione il cane libero nelle aree pubbliche e/o accessibili al pubblico neanche per brevi periodi e neanche se accompagnato dal proprietario.

Altresì si fa divieto, ai sensi della normativa vigente, di possedere o detenere cani dichiarati a rischio elevato di aggressività ai soggetti di cui all'art. 4 dell'Ordinanza del Ministro della Salute 6 agosto 2013 e s.m.i.

Fatte salve le norme e sanzioni penali previste dalla Legge e le sanzioni amministrative previste, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applica una sanzione variabile da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

Nei casi più gravi ove emerga la necessità di tutelare la pubblica incolumità, il responsabile, detentore o possessore del cane, sarà denunciato ai sensi dell'art.650 C.P.

Sono fatti salvi comunque i provvedimenti amministrativi a tutela dell'incolumità pubblica.

In caso di reiterazione delle violazioni, o comunque nei casi più gravi, al fine di garantire la pubblica incolumità, si dispone l'allontanamento dell'animale, il cui trasferimento coattivo è effettuato presso il canile convenzionato imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore del cane fino ad assicurare la non pericolosità dello stesso.

La presente Ordinanza, ai sensi delle vigenti disposizioni, non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, alle Forze dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco ed alle strutture di Protezione Civile.

Le disposizioni di cui alle lettere c) e d) non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili ed ai cani a guardia ed a conduzione delle greggi.

Per i cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili non si applicano altresì le disposizioni di cui alle lettere a) e b).

AVVISA CHE

- sarà data diffusione alla presente Ordinanza attraverso la pubblicazione nell'Albo Pretorio On line dell'Ente e nel sito istituzionale dell'Ente;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Calabria entro 60 giorni oppure, in alternativa, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio On Line;
- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Il presente provvedimento, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, sarà trasmesso in copia:

- ❖ al Comando di Polizia Municipale del Comune di Serra San Bruno;
- ❖ al Comando Stazione Carabinieri Serra San Bruno;
- ❖ al Comando Stazione Carabinieri Forestale Serra San Bruno;
- ❖ al Commissariato di Polizia Serra San Bruno;
- ❖ al Distaccamento Vigili del Fuoco Serra San Bruno;
- ❖ all'A.S.P. di Vibo Valentia Servizio Veterinario.

IL SINDACO
dott. Luigi Tassone